

**Prot.n.AIA/CRA/05/18095**

Bologna, 24/06/05

**Oggetto: competenza delle CPA in materia di accesso ai corsi di qualificazione professionale per l'attività di estetista**

La Commissione regionale per l'artigianato, presa visione del quesito di cui in oggetto, inviato dalla CPA di Feuara, in data 12/11/2004 prot. n.19106, nella seduta del 16/06/05, ha deliberato quanto segue.

La Commissione provinciale solleva, nel quesito, alcune perplessità circa il fatto che la L.R. n. 32/92 subordini l'accesso ai corsi di formazione teorico-pratica richiesti dalla L. n. 1/90, art.3, co. 1, lett. b) e c), al compimento di un periodo di attività lavorativa in imprese del settore.

Tali previsioni, contrastano, prosegue la CP A nella sua nota, con la legge n.53/2003, "legge Moratti", in tema di istruzione e formazione professionale, in quanto creano un ostacolo all'accesso ai percorsi formativi.

In ragione di quanto esposto, la Commissione provinciale rileva dubbi circa il permanere, in capo alla CP A, della competenza, contenuta nella L.R. n. 32/92, art. 2, co. 4, di accertare l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge n. l'accesso ai corsi di formazione teorico-pratica richiesti testé citata.


Come già evidenziato in un precedente parere n.13722 del 24/04/2003, a cui si rimanda, si ritiene che le CPA possiedano tuttora la competenza, di cui alla L.R. n. 32/1992, attinente la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai corsi di qualificazione professionale e/o per l'accertamento della qualifica di estetista.

Quanto alla questione attinente il supposto contrasto della legge regionale citata con la "legge Moratti", si fa presente che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione "...spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

La formazione professionale, quindi, non essendo contenuta nell'elencazione delle materie, di cui all'art. 117 Cost., riservate alla competenza statale, si può ritenere rientri nella competenza residuale ed esclusiva regionale (sent. Corte Cost. n. 9/2004).

Le regioni hanno però l'obbligo, in tali materie, di garantire livelli minimi di prestazione come richiamato dalla stessa "legge Moratti" in cui si prevede all'art. 2, letto c), che... "è assicurato a tutti il diritto... alla formazione... l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di... formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

Il Presidente CRA  
Glaucio Cayassini



COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANA TO  
FERRARA

Oggetto:

quesito in merito alla sussistenza, in capo alle Commissioni provinciali per l'artigianato, della competenza in materia di accesso ai corsi di qualificazione professionale per l'attività di estetista - legge n. 1/90 e legge regionale n. 32 del 4 agosto 1992 (norme di attuazione della legge n. 1/90 per la disciplina dell'attività di estetista).

La presente è per chiedere all'Assessorato in indirizzo di fornire indicazioni in merito alla corretta applicazione della normativa disciplinante l'attività di estetista (legge n. 1/90 e legge reg. n. 32/1992) sia in relazione alle competenze delle Commissioni provinciali per l'artigianato sancite dalla legge regionale n. 32/2001, sia in relazione alla legge n. 53/2003 (cosiddetta "Legge Moratti").

Nell'ambito della Commissione provinciale per l'artigianato di Ferrara sono infatti emerse perplessità in ordine al fatto che la legge regionale n. 32/1992 condizioni l'accesso a corsi di formazione teorico-pratici indicati dalla legge n. 1/90 - come prescritto dall'art. 3 comma 10 lett.re b) e c) - allo svolgimento di una precedente prestazione lavorativa all'interno di imprese del settore.

Tali perplessità sono inoltre accresciute dal rilevare che l'art. 2 comma 40 della legge regionale n. 32/92, nell'attribuire alle Commissioni provinciali per l'artigianato la funzione di accertamento dei requisiti per la partecipazione a tali corsi di formazione professionale, viene implicitamente a creare un ostacolo all'accesso ai percorsi formativi che appare contrastante con le indicazioni, di segno opposto, contenute nella recente normativa nazionale (legge n. 53/2003 "legge Moratti") in materia di istruzione e formazione professionale

In ragione delle considerazioni effettuate si chiede pertanto di fornire un parere in merito alla permanenza in capo alle Commissioni provinciali per l'artigianato della competenza, prevista dalla legge regionale n. 32/92 all'art. 2 comma 4°, di accertare l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge n. 1/90 per consentire l'accesso degli interessati ai corsi di formazione teorico-pratici in parola.

In attesa di riscontro, è gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Presidente della C.P.A  
Sergio Provasi

